

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	REGISTRO DELLE IMPRESE
Data	13/09/2016
Ora inizio/termine	dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Ufficio assistenza qualificata alle Imprese (AQI) : DM 17/02/2016, DD 1/7/2016 e Circolare MSE n. 3691/C dell'1/7/2016. Aggiornamento documento "Sintesi Procedure <i>Start-up</i> innovativa" e analisi procedura d'iscrizione dell'impresa iscritta a Reggio Emilia (REA 308279), in collaborazione con il Conservatore di RE. Analisi delle griglie dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo;2. Legge regionale n. 9 del 30.05.2016 di modifica alla legge Regionale n. 1/2010 in materia di artigianato: analisi documentazione pervenuta e delle tipologie dei casi segnalati. Fissazione data per incontro con rappresentanti regionali. Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei facsimili dei provvedimenti;3. varie ed eventuali.
Note	
Sede	Unioncamere Emilia-Romagna

	Camera di commercio	Nominativo
Presenti		
	Bologna	Cinzia Romagnoli Annamaria Venturi Alfredo Amato
	Ferrara	Alberto Tassinari Catia Menegatti Maria Pia Accoto
	Forlì-Cesena	Maria Giovanna Briganti Marco Tassinari
	Modena	Nives Dotti
	Parma	Isabella Benecchi Stefania Morpanini
	Piacenza	Lorenza Quadrelli
	Ravenna	Marco Martini
	Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo Antonella Bordini Alberto Vecchi
	Rimini	Giuseppe Mazzarino Oronzo Serio Davide Parma
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1. Ufficio assistenza qualificata alle Imprese (AQI) : DM 17/02/2016, DD 1/7/2016 e Circolare MSE n. 3691/C dell'1/7/2016. Analisi procedure e relative criticità.</p> <p>Si dà inizio alla riunione proseguendo nell'analisi e nell'aggiornamento del documento elaborato dalle colleghe di Ferrara, Menegatti e Accoto. A tal fine, si ritiene utile valutare anche l'esperienza della <i>start-up</i> iscritta nel RI di Reggio Emilia.</p> <p>Il documento viene allegato al presente verbale (All. 1) e forma parte integrante dello stesso.</p> <p>Tale documento costituisce un "work in progress" che verrà modificato e/o integrato nelle prossime riunioni del gruppo in considerazione di quanto scaturirà nei prossimi corsi di formazione, in particolare il corso che si terrà presso Unioncamere il 26/09 prossimo, a cura dei dott. D'Azzeo e Maceroni e dai prossimi aggiornamenti che dovessero pervenire dal MSE e dall'Unioncamere o da altre valutazioni.</p>	
	Si procede con l'esame puntuale del documento predisposto	

da Ferrara per i controlli da effettuare, con particolare riferimento alle criticità emerse:

Costituzione start-up da remoto con firma digitale non autenticata (art. 24 CAD):

- a) Data dell'atto e delle sottoscrizioni: si tratta di capire se la marcatura ha solo lo scopo di certificare la data esatta in cui la firma è stata apposta, al fine di verificare il rispetto dei 10 giorni fra prima e ultima sottoscrizione; oppure se la marcatura temporale è anche un requisito di validità/opponibilità della firma, come sembrerebbe desumersi dall'art. 20 CAD. In quest'ultimo caso, la marcatura sarebbe necessaria anche nell'ipotesi di srl unipersonale. Si decide di sottoporre la questione al corso del prossimo 26/09. Si concorda nel ritenere che la data dell'atto può coincidere con la data dell'ultima sottoscrizione, se munita di marcatura (altrimenti può essere la data di marcatura dell'atto o, in mancanza, la data della registrazione);
- b) Competenza territoriale: data la formulazione del modello standard, sembrerebbe che lo stesso sia utilizzabile per le sole società con sede in Italia. Si porrà il quesito al corso del 26/09;
- c) Società inattiva: si evidenziano dubbi sull'iscrizione provvisoria della società inattiva. Si decide di approfondire il tema nel seminario del 26/09;
- d) condizione patrimoniale dei coniugi: Briganti suggerisce la possibilità di chiedere alle parti i certificati di matrimonio e l'eventuale sentenza di separazione, senza la necessità di attendere il riscontro dalle amministrazioni competenti, dato che non si è ancora nell'ambito di un procedimento amministrativo, ma in presenza di un atto negoziale predisposto in vista di un successivo procedimento. Rimane tuttavia il problema di verificare la veridicità di eventuali certificati/sentenza allegati. Altra soluzione potrebbe essere chiedere alle parti di allegare alla pratica un ulteriore documento contenente un'autodichiarazione sulle informazioni riportate nell'atto (anche perché un'autodichiarazione va probabilmente richiesta per le finalità antiriciclaggio).

Si rimanda al seminario del 26/09 per decidere le modalità con le quali far intervenire eventualmente all'atto il coniuge in regime di comunione.

In ogni caso, si concorda nel senso di rifiutare la pratica se si appura che quanto dichiarato in materia di regime patrimoniale non corrisponde a verità;

e) Iscrizione provvisoria, iscrizione definitiva e controlli dell'ufficio: si concorda nel senso di effettuare tutti i controlli relativi all'atto prima della iscrizione provvisoria, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del DM 17/02/2016. Si concorda anche per separare sempre le due iscrizioni, sia perché richiesto espressamente dalla norma, sia perché ciò permette di lasciare una chiara evidenza in visura della peculiare tipologia societaria.
 Si fa notare che la legge non indica un termine fra iscrizione provvisoria e iscrizione definitiva, per cui dovrebbe valere il consueto termine "congruo" di 30 giorni.

f) Cittadini non italiani: il cittadino comunitario che risiede in Italia da più di tre mesi ha l'obbligo di chiedere la carta di identità italiana (da verificare normativa). Non è chiara invece la norma che imporrebbbe identico obbligo al cittadino extracomunitario, per cui si chiederà a D'azzeo il 26/09. Per i cittadini stranieri (ma analogo discorso può valere per i soggetti molto anziani) potrebbe porsi il dubbio che non siano in grado di comprendere esattamente il significato dell'atto negoziale adottato, se questo non è in doppia lingua. Potrebbe allora tornare utile servirsi dei poteri di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio per chiedere ai soci di presentarsi in ufficio. Questo dubbi verranno fatti presenti nel corso del 26/09.

g) Iscrizione presentata dopo 20 giorni dall'ultima sottoscrizione: sanzione ex art. 2630 cc. Il tempo occorrente per la registrazione vale come sospensione dei termini, a meno che la data dell'atto non sia quella della registrazione;

h) conferimento in natura: la relazione di stima va allegata in copia dichiarata conforme da pubblico ufficiale. I conferimenti di immobili richiedono sempre la forma dell'atto pubblico o autenticato dal notaio (artt. 2643 e 2657 c.c.). Dubbi se può essere autenticato anche dal Conservatore, si propende che non sia possibile in quanto si è in un ambito, quello dei trasferimenti immobiliari, che trascende le competenze e le conoscenze del RI. Per i conferimenti di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, in caso di società con durata superiore a nove anni o a tempo indeterminato, occorre l'atto pubblico o scrittura privata autenticata del notaio (lettera Agenzia delle Entrate del 19/7/2016 prot. n. 114972);

i) altri allegati soggetti a iscrizione (es., Procura *ad*

negotia): allegati in copia dichiarata conforme da pubblico ufficiale (notaio) con firma digitale;

- j) prova dell'avvenuto versamento: va allegata la scansione (ad esempio, dell'assegno circolare) a fini probatori, insieme all'attestazione di avvenuto accredito in banca;
- k) cessione quote e trasferimento di azienda: non si ritiene ammissibile usare la forma del modello standard informatico nel caso di società costituita a seguito di cessione quote o trasferimento d'azienda (quest'ultimo peraltro non ammesso per le *start-up*), in quanto si tratta di una norma eccezionale che può valere solo per la costituzione della società e non applicabile alle cessioni di quote di srl o TA;

I) controlli antiriciclaggio: in ordine agli adempimenti da eseguire, la circolare ministeriale equipara l'AQI che dovrà effettuare tali controlli ai professionisti (in quanto ricadono nell'art. 12 lett. d. del dlgs 231/2007), ma a tale proposito si rileva la criticità relativa all'accreditamento delle Camere di Commercio per le segnalazioni all'UIF che non permette la registrazione della Camera di Commercio come professionista (in quanto richiede l'iscrizione ad un Albo) ma bensì come PA. Inoltre il DM 25/09/2015 all'art. 1 "Definizioni" non annovera espressamente tra "gli Uffici della Pubblica Amministrazione" le Camere di Commercio per cui parte dei presenti (tra cui RE) non considera applicabile tale normativa agli enti camerali mentre altri (come Forlì) sono di diverso avviso. Se si propende per l'applicabilità di tale decreto, in quanto "pubblica amministrazione", ex art. 10 del dlgs 231/2007, tuttavia, gli uffici camerali devono dotarsi anche di un'apposita struttura, cd "gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere la segnalazione all'UIF. Si pone anche il problema dei controlli antiriciclaggio da parte di altri uffici camerali: i Conservatori ne hanno parlato o ne parleranno con i propri Segretari generali. Per la predisposizione dell'archivio informatico (art. 38 comma 1 del dlgs 231/2007), si concorda di utilizzare il sistema **"gedoc"**.

Briganti informa che è quasi pronta la "guida" a uso interno dei controlli da effettuare, insieme con la griglia per valutare se si tratta di operazione sospetta o meno. Di regola, l'atto va iscritto dopo che l'ufficio antiriciclaggio ha effettuato la segnalazione. Ci sono tuttavia casi di astensione obbligatoria dall'operazione, indicati dall'art. 23 della normativa antiriciclaggio, e che verranno elencati nella guida.

Costituzione start-up tramite AQI (art. 25 CAD):

Va predisposto un apposito registro degli atti iscritti, da vidimare e consegnare ogni 4 mesi alla Agenzia delle Entrate. Alcuni Uffici (RE) si avvalgono del registro dei contratti in uso presso il provveditorato.

Il bollo nel caso di atto autenticato dal Conservatore è forfettario e assolto tramite MUI.

Al momento esiste inoltre un problema tecnico per la registrazione dell'atto, in quanto il sistema Sister non accetta gli allegati.

2. Legge regionale n. 9 del 30.05.2016 di modifica alla legge Regionale n. 1/2010 in materia di artigianato: analisi documentazione pervenuta e delle tipologie dei casi segnalati. Fissazione data per incontro con rappresentanti regionali.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, visto il protrarsi dell'esame dell'argomento riferito alla costituzione della *start-up* innovativa con modello standard e Ufficio AQI, il network decide di rinviare alla prossima riunione la discussione sulla nuova legge Regionale in materia di artigianato.

Romagnoli propone la costituzione di un tavolo tecnico di funzionari esperti in materia al fine di individuare le casistiche particolari e/o controverse e di redigere il facsimile del provvedimento di rigetto dell'istanza. Il gruppo potrà lavorare c/o l'unioncamere e al termine dei lavori verrà fissato apposito incontro del network del RI per esaminare le proposte del tavolo di lavoro, per garantire l'auspicata uniformità di trattamento delle pratiche a livello regionale.

3. varie ed eventuali:

In coda alla riunione è emersa una potenziale criticità dalla lettura della legge di modifica della 580 che prevede l'abrogazione della lettera c) dell'art. 18.

Il riferimento è il seguente:

art. 1 (modifiche alla legge 580/1993) - Comma 1 -

r) all'art. 18 (Finanziamento delle Camere di commercio):

1) al comma 1:

1.1 - La lettera c) è abrogata

La lettera c) diceva:

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio.

In buona sostanza questa previsione di legge potrebbe significare che le entrate derivanti da leggi statali, regionali o da convenzioni non siano più possibili per cui sono sorti forti dubbi sulla possibilità di incassare denaro per le prossime funzioni in materia artigiana da parte della Regione. Della questione i singoli Conservatori si impegnano a parlarne con i propri segretari generali.

La riunione si scioglie alle ore 16.00

ALLEGATO 1: DOCUMENTO SINTESI PROCEDURE START-UP INNOVATIVE versione del 13/9/2016